



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Ordinanze:2481/2004**  
**Registro Generale:4461/2004**

**Sezione Quarta**

**composto dai Signori:** Pres.f.f. Costantino Salvatore  
Cons. Dedi Rulli  
Cons. Vito Poli  
Cons. Bruno Mollica  
Cons. Salvatore Cacace Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **27 Maggio 2004** .

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*RICCI ANTONIO*

rappresentato e difeso da: *Avv. GIUSEPPE RUSSO*

con domicilio in Roma *PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS*

**contro**

*COMUNE DI POZZUOLI*

rappresentato e difeso da: *Avv. ALDO STARACE*

con domicilio eletto in Roma *P.ZZA BARBERINI 12 presso CLAUDIA DE CURTIS*

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione VI n. 2723/2004** ,  
resa tra le parti, concernente **DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**COMUNE DI POZZUOLI**

Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, l'avv. Russo G. e l'avv. Montefusco R.  
su delega dell'avv. Starace A.

Ritenuto che la sussistenza di un precedente provvedimento di diniego di sanatoria ai sensi delle disposizioni della legge n. 47/1985 ( art. 13 ) non precluda di per sé la possibilità di presentazione, anche solo in via “precauzionale”, di una nuova istanza di “condono” ai sensi delle disposizioni della legge 24 novembre 2003, n. 269;

Considerato:

- che il provvedimento in primo grado impugnato dispone l'esecuzione d'ufficio della demolizione delle opere di cui si tratta;
- che tale esecuzione è preclusa “ex lege” per effetto della disposizione dell'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47( applicabile al “condono” di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 ), a norma della quale, in attesa della definizione delle domande di condono per gli abusi edilizii consumati alla data del 31 marzo 2003, sono sospesi i relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, che l'Amministrazione potrà, nel caso di specie, rinnovare all'esito di un eventuale provvedimento di rigetto della già presentata domanda di condono, alla cui sollecita definizione l'Amministrazione stessa, a tutela dell'interesse pubblico al corretto utilizzo del territorio, è tenuta;

### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4461/2004 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 Maggio 2004

L'ESTENSORE  
Salvatore Cacace

IL PRESIDENTE F.F  
Costantino Salvatore

IL SEGRETARIO  
Rosario Giorgio Carnabuci